



LEGA PRO

## COMUNICATO N. 14/DIV – 10 SETTEMBRE 2024

14/35

### CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

#### GARE DEL 7, 8 e 9 SETTEMBRE 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 7, 8 e 9 Settembre 2024

#### 3<sup>A</sup> GIORNATA ANDATA

##### GIRONE A

ALBINOLEFFE	L.R. VICENZA	1-1
ALCIONE MILANO	RENATE	0-1
ARZIGNANO V.	PADOVA	1-4
ATALANTA U23	TRENTO	1-1
LECCO	LUMEZZANE	1-1
PERGOLETTESE	UNION CLODIENSE	2-2
PRO PATRIA	FERALPISALO'	0-0
PRO VERCELLI	GIANA ERMINIO	0-1
TRIESTINA	CALDIERO TERME	0-1
VIRTUS VERONA	NOVARA	1-0

##### GIRONE B

CARPI	PERUGIA	2-0
GUBBIO	TERNANA	0-0
LEGNAGO SALUS	VIS PESARO	0-1
PIANESE	CAMPOBASSO	2-0
PINETO	AREZZO	3-1
PONTEREDERA	SESTRI LEVANTE	4-1
RIMINI	PESCARA	0-1
SPAL	LUCCHESE	2-3
TORRES	MILAN FUTURO (*)	
VIRTUS ENTELLA	ASCOLI	2-1

(\*) Post. 18.09.2024

##### GIRONE C

ACR MESSINA	TARANTO	4-1
AVELLINO	AUDACE CERIGNOLA	0-0
AZ PICERNO	CASERTANA	0-0
BENEVENTO	POTENZA	4-1
CROTONE	TRAPANI	1-2
FOGGIA	MONOPOLI	1-4
GIUGLIANO	CAVESE	0-0
JUVENTUS NEXT GEN	CATANIA	1-3
SORRENTO	TEAM ALTAMURA	2-1
TURRIS	LATINA	2-0

#### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante



dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 9 e 10 Settembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

## **GARE DEL 7, 8 e 9 SETTEMBRE 2024**

### **PROVVEDIMENTI**

#### **DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:  
Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, FOGGIA, GIUGLIANO, GUBBIO, LATINA, LECCO, PADOVA, PESCARA, PONTEDERA, PRO VERCELLI, TARANTO e TERNANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

#### **DELIBERA**

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

#### **SOCIETA'**

##### **AMMENDA € 2.000,00**

##### **ACR MESSINA**

A) per avere, i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, nella quasi totalità (circa il 90%), al 5° minuto del primo tempo, al 35° minuto del primo tempo, al 3° minuto del secondo tempo e al 7° minuto del secondo tempo, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari (ripetuti, nella prima circostanza, per tre minuti consecutivamente) che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al termine del primo tempo, nel recinto di gioco all'indirizzo dei calciatori della squadra avversaria, un bicchiere di plastica pieno d'acqua; senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerata la particolare odiosità della condotta sub A) e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

## **AMMENDA € 1.500,00**

**CROTONE** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 90° minuto della gara, una bottiglietta piena d'acqua all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria colpendolo alla nuca senza procurargli alcun danno.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze dannose e, dall'altra, la pericolosità intrinseca del lancio dell'oggetto che ha attinto il Calciatore della Società avversaria e valutati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

### **FOGGIA**

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'aver acceso, prima dell'inizio della gara, numerosi fumogeni all'interno del Settore Curva Nord determinando, con tale condotta, un ritardo di circa quattro minuti nell'avvio della gara, in attesa che tornasse una corretta visibilità;

2. nell'aver lanciato, al 52° minuto del secondo tempo, dal settore Tribuna Est - anello superiore - una bottiglietta di plastica semivuota contenente liquido sul terreno di gioco in direzione dei giocatori della squadra avversaria mentre festeggiavano la segnatura di una rete, senza conseguenze;

B) per avere i suoi sostenitori presenti nel Settore Curva Sud - anello superiore:

1. al 7° minuto del secondo tempo, puntato per circa dieci secondi un raggio laser luminoso di colore verde in direzione del portiere della squadra avversaria;

2. al 45° minuto del secondo tempo, puntato un raggio laser luminoso di colore verde in direzione di un calciatore della squadra avversaria (mentre si apprestava a lasciare il terreno di gioco a seguito del provvedimento di espulsione). In entrambe le predette circostanze il fascio laser attingeva al viso i calciatori.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al ritardo nell'avvio della gara e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

## **AMMENDA € 1.000,00**

**LATINA** per avere, i suoi sostenitori (nella misura del 55% circa), posizionati nel Settore Distinti Ospiti A, intonato, al 34°, 35° e 90° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputata la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

**TARANTO** per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Ospiti intonato, al 6° minuto del primo tempo e al 25° minuto del secondo tempo, cori

offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante ripetuti (nella seconda circostanza), per due minuti consecutivamente.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

**TERNANA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. prima dell'ingresso in campo delle squadre, un fumogeno sul terreno di gioco e un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 43° minuto del primo tempo, durante la sospensione della gara per interruzione del funzionamento dell'impianto di illuminazione, un petardo ed un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;
3. al 28° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d'acqua semipiena nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

#### **AMMENDA € 700,00**

**PESCARA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. durante il primo tempo, un fumogeno e due petardi di elevata potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. durante il secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

#### **AMMENDA € 500,00**

**AUDACE CERIGNOLA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 25° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

#### **AMMENDA € 400,00**

**GUBBIO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, prima dell'ingresso in campo delle squadre, due fumogeni nel recinto di gioco e un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

#### **AMMENDA € 200,00**

**AREZZO** per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, intonato, al 36° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetuto per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

**CASERTANA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte su muri, porte e sanitari.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).

**GIUGLIANO** per avere, la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Sestile Lato Sud, intonato, a fine gara, mentre le due squadre stavano facendo rientro negli spogliatoi, due cori offensivi nei confronti dell'Allenatore della squadra avversaria, ripetuti per cinque volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

#### **AMMENDA € 100,00**

**FERALPISALO'** per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato due placche di metallo poste sotto le sedute della Tribuna Laterale Ospiti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

**TRIESTINA** per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 19° e 20° minuto del primo tempo, per circa 20 secondi, e al 70° e 80° minuto del secondo tempo, per circa 25 secondi, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,

comma 2 e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

## **DIRIGENTI ESPULSI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **1 OTTOBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA**

CUTOLO ANIELLO (AREZZO)

per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta offensiva e irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto pronunciava frasi ingiuriose e irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **17 SETTEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA**

FAGGIANO DANIELE (CATANIA)

per avere, al 42° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **17 SETTEMBRE 2024**

ALLEVATO GREGORIO (CROTONE)

per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, supplemento r. Arbitrale).

## **DIRIGENTI NON ESPULSI**

### **AMMENDA € 500,00**

DELLA CORNA FABIO (GIANA ERMINIO)

per avere, al 43° minuto del secondo tempo, a seguito della segnatura della rete da parte della squadra avversaria, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un sostenitore avversario posizionato in Tribuna Centrale in quanto, dopo essere stato provocato da quest'ultimo, rivolgeva al suo indirizzo un gesto offensivo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

## **ALLENATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

BRAGLIA PIERO (CAMPOBASSO)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

CUSATIS GIOVANNI (ALCIONE MILANO)  
TOSCANO DOMENICO (CATANIA)  
CHIAPPELLA ANDREA (GIANA ERMINIO)  
DOSSENA ANDREA (SPAL)  
GAUTIERI CARMINE (TARANTO)  
GALLO FABIO (VIRTUS ENTELLA)

### **COLLABORATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

NARDINI MAURO (PESCARA)

### **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (I INFR)**

YEBOAH ANKRAH PHILIP (MONOPOLI)  
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, dopo un contrasto di gioco con quest'ultimo, reagiva colpendolo con una manata al volto, senza conseguenze.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, il tipo di colpo inferto e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

SABATINO SERGIO (TRAPANI)  
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con un calcio all'altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l'impossibilità di giocare il pallone (r. Assistente Arbitrale n.1, supplemento r. Arbitrale).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

PAPADOPOULOS CHRISTOS (JUVENTUS NEXT GEN)  
per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 39 C.G.S., valutate le modalità

complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

IERARDI MARIO	(CATANIA)
SCAGLIA FILIPPO	(JUVENTUS NEXT GEN)
DELLA LATTA SIMONE	(L.R. VICENZA)
KHAILOTI OMAR	(NOVARA)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)**

BOVE DAVIDE	(VIS PESARO)
-------------	--------------

#### **AMMONIZIONE (III INFR)**

BACCHETTI LORIS	(CASERTANA)
MASELLI SERGIO	(GIUGLIANO)
MUNARETTO ANDREA	(UNION CLODIENSE)

#### **AMMONIZIONE (II INFR)**

PARLATI SAMUELE	(ALBINOLEFFE)
GUCCIONE FILIPPO	(AREZZO)
BORDO LORENZO	(ARZIGNANO V.)
BOSISIO MARCO	(CAMPOBASSO)
GERBI ERIK	(CARPI)
FALASCA MATTEO	(CASERTANA)
MAFFEI MATTIA	(CAVESE)
PEZZELLA SALVATORE	(CAVESE)
CARGNELUTTI RICCARDO	(CROTONE)
DE ROSA ROBERTO	(GIUGLIANO)
MACCA FEDERICO	(JUVENTUS NEXT GEN)
DI LIVIO LORENZO	(LATINA)
GALLI GIORGIO	(LECCO)
MUTEBA VINCENZO VENTUR	(LEGNAGO SALUS)
RUGGERI GIACOMO	(LEGNAGO SALUS)
ANTONI EDOARDO	(LUCCHESI)
QUIRINI ETTORE	(LUCCHESI)
BERTONCINI DAVIDE	(NOVARA)
DI MUNNO ALESSANDRO	(NOVARA)
DELLI CARRI FILIPPO	(PADOVA)
STANTE FRANCESCO	(PERGOLETTESE)
PELLACANI FILIPPO	(PESCARA)
POLIDORI MATTIA	(PIANESE)
ITALENG NGOCK JONATHAN	(PONTEDERA)
LADINETTI RICCARDO	(PONTEDERA)
VASSALLO FRANCESCO	(RENATE)
LANGELLA CHRISTIAN	(RIMINI)
CUCCURULLO MARCO	(SORRENTO)



SABBATANI ANTONIO	(TEAM ALTAMURA)
KARIC NERMIN	(TRAPANI)
CAPPELLETTI DANIEL	(TRENTO)
VALLOCCHIA ANDREA	(TRIESTINA)
PUGLIESE SAMUEL	(TURRIS)
CORBARI ANDREA	(VIRTUS ENTELLA)
DAFFARA MANUEL	(VIRTUS VERONA)
PUCCIARELLI MANUEL	(VIS PESARO)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

FRISENNA GIULIO	(ACR MESSINA)
ORTISI PASQUALINO	(ACR MESSINA)
AGOSTINELLI MATTIA	(ALBINOLEFFE)
COCCIA LORENZO	(AREZZO)
LAZZARINI MIRKO	(AREZZO)
PATTARELLO EMILIANO	(AREZZO)
TONIOLO FRANCESCO	(ARZIGNANO V.)
ACHIK ISMAIL	(ASCOLI)
ALAGNA MANUEL	(ASCOLI)
PIERMARINI MATTIA	(ASCOLI)
DAJCAR MATEVZ	(ATALANTA U23)
PANADA SIMONE	(ATALANTA U23)
GONNELLI LORENZO	(AUDACE CERIGNOLA)
PARIGINI VITTORIO	(AUDACE CERIGNOLA)
TASCONE MATTIA	(AUDACE CERIGNOLA)
ARMELLINO MARCO	(AVELLINO)
LLANO MASSA MANUEL TADEO	(AVELLINO)
ROCCA MICHELE	(AVELLINO)
ENERGE ANTONIO	(AZ PICERNO)
FRANCO DOMENICO	(AZ PICERNO)
VITALI PABLO	(AZ PICERNO)
CAPELLINI RICCARDO	(BENEVENTO)
MAZZOLO FRANCESCO	(CALDIERO TERME)
BALDASSIN LUCA	(CAMPOBASSO)
CELESIA CHRISTIAN	(CAMPOBASSO)
DI NARDO ANTONIO	(CAMPOBASSO)
GATTI RICCARDO	(CASERTANA)
BUTANO DAMIANO	(CATANIA)
DI GENNARO MATTEO	(CATANIA)
LUPERINI GREGORIO	(CATANIA)
SAIO PIETRO	(CAVESE)
TROPEA LORENZO	(CAVESE)
VITALE GAETANO	(CAVESE)
ARMINI NICOLO	(CROTONE)
GIRON MAXIME FRANCOIS	(CROTONE)
KOLAJ ARISTIDI	(CROTONE)
KOSTADINOV DIMITAR	(CROTONE)
LUCIANI ALESSIO	(FERALPISALO')
RIZZO ALBERTO	(FERALPISALO')
ORLANDO FRANCESCO	(FOGGIA)
COLOMBARA MATTEO	(GIANA ERMINIO)
MARCHESI FEDERICO	(GIANA ERMINIO)

PINTO DANIELE	(GIANA ERMINIO)
OYEWALE SULAIMAN	(GIUGLIANO)
TOZZUOLO ALESSANDRO	(GUBBIO)
ZALLU FRANCESCO	(GUBBIO)
STIVANELLO RICCARDO	(JUVENTUS NEXT GEN)
SANDON THOMAS	(L.R. VICENZA)
ZAMPARO LUCA	(L.R. VICENZA)
ZONTA LORIS	(L.R. VICENZA)
BERMAN TAMIR	(LATINA)
AMPOLLINI FEDERICO	(LEGNAGO SALUS)
ROSSI ALESSANDRO	(LEGNAGO SALUS)
PALMISANI LORENZO	(LUCCHESE)
SELVINI ALESSANDRO	(LUCCHESE)
DALMAZZI ALESSANDRO	(LUMEZZANE)
MONACHELLO GAETANO	(LUMEZZANE)
CRISTALLO CLAUDIO	(MONOPOLI)
PACE FEDERICO	(MONOPOLI)
VITALE SAMUELE	(MONOPOLI)
VITERITTI ORLANDO	(MONOPOLI)
AGYEMANG GIUSEPPE	(NOVARA)
CANCOLA DAVID	(NOVARA)
LANCINI EDOARDO	(NOVARA)
FUSI PIETRO	(PADOVA)
LIGUORI MICHAEL	(PADOVA)
ALBERTINI ALESSANDRO	(PERGOLETTESE)
JAOUHARI ZAID	(PERGOLETTESE)
TONOLI DANIEL	(PERGOLETTESE)
CANGIANO GIANMARCO	(PESCARA)
CRIALESE CARLO	(PESCARA)
TONIN RICCARDO	(PESCARA)
CHESTI FRANCESCO	(PIANESE)
SORRENTINO LORENZO	(PIANESE)
AMADIO STEFANO	(PINETO)
BRUZZANITI GIOVANNI	(PINETO)
FABRIZI LUCA	(PINETO)
HADZIOSMANOVIC CRISTIAN	(PINETO)
PELLEGRINO ALESSANDRO	(PINETO)
TONTI ALESSANDRO	(PINETO)
AMBROSINI MICHELE	(PONTEDERA)
CASTORANI MANUELE	(POTENZA)
FELIPPE NASCIMENTO LUCAS	(POTENZA)
RILLO FRANCESCO	(POTENZA)
NICCO GIANLUCA	(PRO PATRIA)
SOMMA MARCO	(PRO PATRIA)
CAROSSO ALESSANDRO	(PRO VERCELLI)
IOTTI ILARIO	(PRO VERCELLI)
CALI' MICHELE	(RENATE)
DE LEO LORENZO ANDREA	(RENATE)
REGONESI IACOPO	(RENATE)
SIEGA NICHOLAS	(RENATE)
DE FELICE FRANCESCO	(SESTRI LEVANTE)
BLONDETT EDOARDO	(SORRENTO)
DE FRANCESCO ALBERTO	(SORRENTO)

ANTENUCCI MIRCO	(SPAL)
RADREZZA IGOR	(SPAL)
SOTTINI EDOARDO	(SPAL)
DE SANTIS IVAN FRANCESCO	(TARANTO)
DEL FAVERO MATTIA	(TARANTO)
FIORANI MARCO	(TARANTO)
SHIBA CRISTIAN	(TARANTO)
BUMBU JONATHAN	(TEAM ALTAMURA)
DIPINTO NICOLA	(TEAM ALTAMURA)
GIGLIOTTI GUILLAUME RENE	(TEAM ALTAMURA)
PESCHETOLA LORENZO	(TEAM ALTAMURA)
POGGESI ANDREA	(TEAM ALTAMURA)
CIANCI PIETRO	(TERNANA)
DE BOER KEES CORNELIS H	(TERNANA)
LOIACONO GIUSEPPE	(TERNANA)
BENEDETTI AMEDEO	(TRAPANI)
CRIMI MARCO	(TRAPANI)
SILVESTRI LUIGI	(TRAPANI)
BERNARDI EDOARDO	(TRENTO)
DI SANTO FRANCESCO	(TRENTO)
FROSININI RUGGERO	(TRENTO)
EMBALO SAMBU BRAIMA	(TRIESTINA)
GERMANO UMBERTO	(TRIESTINA)
PAVLEV DANIEL	(TRIESTINA)
BOLI JORDAN	(TURRIS)
BARSI SIMONE	(UNION CLODIENSE)
MANFREDONIA MATTEO	(UNION CLODIENSE)
ORFEI ALESSANDRO	(UNION CLODIENSE)
SALVI MATTEO	(UNION CLODIENSE)
SINN LUKAS	(UNION CLODIENSE)
FRANZONI ANDREA	(VIRTUS ENTELLA)
GUIU VILANOVA BERNAT	(VIRTUS ENTELLA)
MANZI CLAUDIO	(VIRTUS ENTELLA)
SANTINI CLAUDIO	(VIRTUS ENTELLA)
CONTINI GIANLUCA	(VIRTUS VERONA)
GATTI CHRISTIAN	(VIRTUS VERONA)
TOFFANIN FRANCESCO	(VIRTUS VERONA)
BENTO MARTINS DE J AFONSO	(VIS PESARO)
OKORO ALVIN OBINNA	(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;

- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 10 Settembre 2024

IL PRESIDENTE  
Matteo Marani